



CITTA' DI ALBENGA

PROVINCIA DI SAVONA

AREA IV LAVORI PUBBLICI

SETTORE SERVIZI OPERATIVI GENERALI E AMBIENTE

Ord. n. 29
Prot. n. 9115
del 4 MAR 2015

OGGETTO: Allontanamento e/o contenimento di ungulati appartenenti alla famiglia dei suidi, cinghiali ("*Sus scrofa*"), rinvenuti nell'ambito urbano della città di Albenga. Divieto di fornire alimenti agli stessi.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono pervenute alcune segnalazioni sulla presenza nella parte urbanizzata e residenziale del territorio comunale, anche nelle ore diurne, di ungulati "*suidi*", appartenenti alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, strade, piazze, viali, distacchi, cortili, nei giardini e parchi pubblici, con potenziali rischi per la sicurezza delle persone, sia per i frequentatori delle aree verdi sia per automobilisti e motociclisti, data la presenza degli ungulati anche sulla carreggiata, per pericolo di incidenti e pericoli di contagio di animali di affezione nelle zone interessate;

DATO ATTO che il cinghiale infatti è recettivo a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono avere un notevole interesse, diretto, per le altre popolazioni di animali selvatici, per gli animali domestici, ed indiretto, per l'uomo. Inoltre gli animali selvatici in libertà possono sviluppare in determinate situazioni episodi di aggressività con significativo pericolo per l'incolumità pubblica;

ACCERTATO che l'attrazione di questi animali selvatici in città è incentivata dall'inconsapevolezza di quelle persone che contravvenendo alle norme vigenti, li alimentano, avvicinandoli così in modo permanente alle case e creando frequenti pericoli per gli abitanti e la circolazione stradale e favorendone la proliferazione strettamente connessa nelle specie selvatiche alla quantità di cibo reperibile;

CONSIDERATO che tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani in città;

DATO ATTO che gestire la fauna significa sempre più interagire in maniera complessa con svariate componenti sociali: emblematico è il caso della gestione del cinghiale, la cui presenza sempre più diffusa anche in ambito urbanizzato ha reso indispensabile l'adozione di articolate strategie operative per affrontare il problema dei danni che questa specie causa alle attività agricole, realizzando complesse iniziative di controllo faunistico con il coinvolgimento di A.T.C., Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Associazioni agricole etc.; è peraltro evidente che a fianco di strategie di carattere pianificatorio debbano essere

previsti interventi puntuali e a breve termine per consentire il contenimento della specie ed evitare il radicamento della stessa in aree urbanizzate con interventi da parte di soggetti competenti, di allontanamento e contenimento incruento nel rispetto di tutte le cautele imposte dalle norme vigenti e con un capillare presidio delle forze dell'ordine negli accessi alla zona;

RITENUTO che per le motivazioni sopra esposte nell'area cittadina urbanizzata residenziale si debba operare per ridurre la presenza o il permanere di tali ungulati, organizzando apposita attività di vigilanza e contenimento;

VISTE:

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istruzione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.;

la Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

il D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992, e s.m.i.;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

il vigente Statuto del Comune di Albenga;

ORDINA

Il divieto assoluto di fornire, comunque e in tutto il territorio comunale, bevande, alimenti o cibi di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, agli ungulati "suidi", in specie cinghiali "Sus scrofa", non in cattività;

DEMANDA

Alla Polizia Provinciale e comunque a chiunque spetti affinché provveda ad allontanare e/o contenere nelle aree urbanizzate, gli ungulati "suidi", in specie cinghiali "Sus scrofa", in condizioni idonee e con gli accorgimenti più opportuni per assicurare la sicurezza materiale delle cose e l'incolumità fisica delle persone, compresi anche gli addetti alle operazioni necessarie, evitando che la presenza di curiosi o astanti pregiudichino o compromettano le articolate strategie operative per affrontare il problema dei pericoli e dei danni che queste specie determinano per l'igiene, la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli e animali.

DI DARE ATTO che all'occorrenza sarà istituita un'area cautelare di garanzia, circoscritta quando è necessario e funzionale ad assicurare la riuscita delle attività opportune per la soluzione più rapida della criticità, in cui a chiunque non è consentito – in base alle normative vigenti e sopra richiamate – lo stazionamento, il transito e la circolazione di veicoli, animali e persone, fatta eccezione per i veicoli di servizio e il personale addetto e incaricato dalle competenti Autorità; il perimetro dell'area interessata, le strade di accesso, e gli spazi

pubblici e privati soggetto all'uso pubblici limitrofi, quali spazi minimi necessari, sono pertanto temporaneamente e occasionalmente interdetti e per questo presidiati dalle Forze di polizia, compreso il personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale, senza che sia necessaria la preventiva e capillare pubblicità all'utenza e alla cittadinanza; eventuali motivate deroghe, di carattere eccezionale e per situazioni imprevedibili e non programmabili, saranno valutate, caso per caso e all'occasione, dalle Forze di polizia presenti in loco, previa opportuna consultazione tra gli interessati;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti norme, è punita ai sensi dell'art. 7 bis, comma I bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Albenga per darne la massima diffusione alla cittadinanza;

L'invio della stessa :

Alla Prefettura
Commissariato di Polizia
Comando dell'Arma Carabinieri
Comando della Guardia di Finanza
Comando del Corpo Forestale
Comando di Polizia Provinciale
Comando Corpo di Polizia Municipale
Servizio Veterinario dell'ASL

SAVONA
ALASSIO
ALBENGA
ALBENGA
ALBENGA
SAVONA
SEDE
SAVONA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Albenga li 4 MAR 2015

IL SINDACO
(Giorgio CANGIANO)

